



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

-6891/08-
12/11

ORIGINALE

Oggetto

affitto agrario

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	PREDEN	Presidente	R.G.N.14087/05
Dott. Giovanni Battista	PETTI	Consigliere	
Dott. Mario	FINOCHIARO	Cons. Relatore	Cron. 6891
Dott. Raffaella	LANZILLO	Consigliere	Rep.
Dott. PAOLO	D'AMICO	Consigliere	Ud. 13/02/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

sul ricorso proposto da:

Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante Egidio Carlo, elettivamente domiciliato in Roma, via Romano Calò n. 84, presso Lucia Frosoni, difeso dagli avvocati Armando Grillo e Raffaele Silipo; giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

DE LUCA DI LIZZANO Simonetta, in persona del suo procuratore generale Giuliani Alessandra, elettivamente domiciliata in Roma, via Sebino n. 11, presso l'avv. Francesco A. Caputo, difesa dagli avvocati Gregorio Barba e Francesco Stella, giusta delega in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. BARBA
per diritti e /

17.3.08
IL CANCELLIERE

2008
335



- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro
sezione specializzata agraria n. 387/05 del 22 gennaio
- 3 maggio 2005 (R.G. 826/04).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 febbraio 2008 dal Relatore Cons. Mario
Finocchiaro;

Udito l'avv. Armando Grillo per la ricorrente e l'avv.
Domenico Gregorio Barba per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 21 luglio 1997 DE LUCA Simonetta ha
convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Lamezia
Terme, sezione specializzata agraria, la società coope-
rativa la Proletaria a r.l.

Premesso di essere proprietaria di un fondo rustico
in Nocera Torinese detenuto da circa un cinquantennio
dalla società convenuta, che il rapporto era cessato
per scadenza di legge, l'attrice ha chiesto fosse di-
chiarata la risoluzione del rapporto inter partes, con
condanna della società convenuta al rilascio del fondo
nonché al pagamento di un indennizzo per l'arbitraria



occupazione dopo la data di intimazione della richiesta di rilascio.

Costituitasi in giudizio la Proletaria soc. coop. a r.l. ha resistito alla domanda avversaria deducendone, da un lato, che l'attrice non aveva fornito alcuna prova, in ordine alla titolarità del terreno oggetto di controversia, dall'altro, che la disdetta non era stata tempestivamente comunicata, da ultimo, che controparte doveva essere condannata al pagamento dei miglioramenti apportati da essa concludente al terreno, nel corso del rapporto.

Svoltasi la istruttoria del caso, con sentenza 18 marzo - 8 aprile 2004 l'adita sezione, rigettata la istanza di parte convenuta, volta a ottenere la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (vuoi in attesa di pronuncia da parte del Commissario degli usi civici di Catanzaro, sollecitata dalla società convenuta, vuoi, perché essa convenuta aveva esercitato il diritto di riscatto del terreno in questione) ha dichiarata la cessazione de rapporto agrario alla data del 10 novembre 1995 e condannato, per l'effetto, parte convenuta al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in corso, rigettata sia la domanda dell'attrice diretta a ottenere i danni per illegittima occupazione, sia quel-



CASSAZIONE

riconvenzionale della convenuta per i miglioramenti meritamente apportati.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Società cooperativa La Proletaria a r.l., la Corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 22 gennaio - 3 maggio 2005 ha rigettato la impugnazione, compensate tra le parti le spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 27 maggio 2005, affidato a due motivi e illustrato da memoria, la società cooperativa La Proletaria a r.l.

Resiste, con controricorso, DE LUCA DI LIZZANO Simonetta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato cessato alla data del 10 novembre 1995 il rapporto agrario *inter partes* e, per l'effetto, condannato la società ora ricorrente al rilascio.

2. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata «in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 4 per omessa decisione di un punto decisivo della controversia in violazione degli articolo 112 e 113 c.p.c., *error in procedendo*» per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appel-

l. l.



formulata da essa concludente quanto alla non coincidenza tra il «contenuto» della disdetta, della richiesta ex art. 46, della legge 3 maggio 1982, n. 203 e della domanda giudiziale in primo grado.

3. Il motivo, per alcuni aspetti inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare applicazione, alla luce delle considerazioni che seguono.

3. 1. La questione specifica, sopra evidenziata, che il ricorrente assume di avere prospettato in grado di appello e sulla quale si duole sia mancato una pronunzia espressa dei giudici di appello, non risulta tra le conclusioni rassegnate dalla cooperativa appellante come trascritte nella intestazione della sentenza impugnata, né tra quelle che essa ricorrente ha riferito nella parte introduttiva del proprio ricorso per cassazione, tra le conclusioni sottoposte al vaglio del collegio in grado di appello.

Pacifico quanto sopra e non controverso che la ricorrente ha ommesso di trascrivere, in ricorso, quantomeno nella parte dedicata alla esposizione dei motivi di ricorso, in quali termini avesse sollevato, in grado di appello, nel rispetto del principio del contraddittorio, tale questione [limitandosi, del tutto genericamente, a fare riferimento alla pagina 5 dell'atto di appello] è palese - sotto il profilo di cui all'art.



36
CASSAZIONE
del
n. 4 c.p.c. - una prima ragione di inammissibilità
del motivo.

A riguardo deve ribadirsi, ulteriormente, infatti, che Affinché possa utilmente dedursi, in sede di legittimità, il vizio di omessa pronunzia è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o una eccezione autonomamente apprezzabili, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con la indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nel quale le une o le altre sono state proposte, onde consentire al giudice - per il principio dell'autosufficienza - di verificarne in primo luogo la ritualità e tempestività e in secondo luogo la decisività (Cass. 29 marzo 2007, n. 7789. Sempre nel senso che non è sufficiente, al riguardo un generico richiamo, Cass. 19 marzo 2007, n. 6361; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26234).

3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, trattandosi - palesemente - nella specie di una eccezione in senso proprio, come tale non rilevabile *ex officio* (cfr., da ultimo, sul punto, proprio in margine all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, C. cost. 26 ottobre 2007, n. 352) è palese - stante la non equivoca formulazione dell'art. 437 c.p.c. [da cui totalmente



prescinde la difesa di parte ricorrente] che era onere di parte ricorrente dedurre e dimostrare di avere sollevato la stessa già in sede di giudizio di primo grado (cfr. Cass. 11 febbraio 2005, n. 2855).

Certo, per contro, che - se del caso - la questione è stata sollevata per la prima volta in grado di appello è palese, anche sotto tale ulteriore profilo, la inammissibilità della questione.

3. 3. Per completezza di esposizione, comunque, non può - concludendo sul punto - non evidenziarsi la manifesta infondatezza della censura.

E' di palmare evidenza, infatti, che la DE LUCA DI LIZZANO, nel reclamare la restituzione de propri terreni ha sempre fatto valere la stessa domanda, ancorché nella disdetta abbia chiesto il rilascio «essendosi definitivamente esaurito ogni rapporto ...», mentre nella comunicazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 abbia affermato «essendo venuto a scadenza il rapporto, ai sensi di legge ... comunico la volontà di procedere per via giudiziaria allo scopo ... di veder riconosciuta la risoluzione del rapporto ..» e nel ricorso introduttivo abbia concluso «dichiarare risolto tra le parti e .. non ha più alcun diritto a detenere e coltivare i fondi di proprietà .. ordinarsi di rilasciare il fondo ..».



Essendo rimasti fermi, in tutti gli scritti sopra
menzionati sia il *petitum* (accertamento della cessazio-
ne [o risoluzione] del rapporto e condanna al rilascio)
sia la *causa petendi* (essere cessato, per scadenza, il
rapporto in forza del quale la Cooperativa ora ricor-
rente era nel godimento del terreno in questione) è e-
vidente che non sussiste alcuna violazione del precetto
di cui all'art. 46, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. Con il secondo motivo la società ricorrente cen-
sura la sentenza gravata «in relazione all'articolo 360
n. 2, 3, 4 e 5 violazione e falsa applicazione degli
articoli 420, 5° comma, 414, n. 3 e 416 n. 3 e per o-
messa, insufficiente, contraddittoria motivazione» per
non avere i giudici del merito dichiarato la nullità
del ricorso in primo grado perché privo della esatta
determinazione dei fatti e degli elementi di diritto,
per essere stato il fondo oggetto di controversia indi-
cato «con una spaventosa genericità e perché non è sta-
ta indicata la data di inizio del rapporto, la data in
cui sarebbe stata comunicata la presunta disdetta ~~del~~ e
la richiesta del tentativo di conciliazione, nonché il
giorno di convocazione davanti all'IPA e ancora perché
non è stato riportato il contenuto del verbale di detta
comparizione e soprattutto non è stata indicata la na-
tura del rapporto».



5. Il motivo, per alcuni profili inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5. 1. Giusta un costante insegnamento di questa Corte regolatrice, da cui, del tutto immotivatamente totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente, nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda - ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa - implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (In questo senso, ad esempio, Cass. 17 marzo 2005, n. 5879, nonché Cass. 31 maggio 2006, n. 130059.

Pacifico quanto precede e non controverso che i giudici di secondo grado hanno escluso - con esauriente e logica motivazione - la nullità del ricorso introduttivo di primo grado, evidenziando, che questo permetteva - comunque - di comprendere l'oggetto della contro-



5. Il motivo, per alcuni profili inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5. 1. Giusta un costante insegnamento di questa Corte regolatrice, da cui, del tutto immotivatamente totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente, nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda - ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa - implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (In questo senso, ad esempio, Cass. 17 marzo 2005, n. 5879, nonché Cass. 31 maggio 2006, n. 130059.

Pacifico quanto precede e non controverso che i giudici di secondo grado hanno escluso - con esauriente e logica motivazione - la nullità del ricorso introduttivo di primo grado, evidenziando, che questo permetteva - comunque - di comprendere l'oggetto della contro-

infinito



CIC
CIVIL
COURT
OR

versia specie tenuto presente che la società convenuta
ha stata in grado di svolgere adeguatamente le proprie
difese, è palese la inammissibilità della deduzione in
esame.

Con la stessa, infatti, il ricorrente lungi dal
prospettare ^{ne} ~~sono~~ vizi di motivazione della sentenza impu-
gnata, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360,
n. 5 c.p.c., si limita a contrapporre alla interpreta-
zione data dai giudici del merito del ricorso introdut-
tivo, una propria, soggettiva lettura dello stesso at-
to, così cercando di superare quelli che sono i limiti
del giudizio di legittimità, che - contrariamente a
quanto presuppongono le difese svolte della ricorrente
- non è un giudizio di merito di terzo grado (cfr.
(Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass, 20 aprile 2006,
n. 9234; Cass, 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ot-
tobre 2005, n. 20322).

5. 2. Anche a prescindere da quanto precede si os-
serva che la deduzione è - comunque - manifestamente
infondata.

Da un lato, infatti, è rimasto accertato che dal
tenore del ricorso introduttivo di primo grado bene ~~pe-~~
ra possibile l'individuazione esatta della pretesa del-
la attrice e la società convenuta bene poteva appresta-
re - come ha in concreto apprestato - una compiuta di-

27



cessazione dall'altro, contemporaneamente, deve escludersi -
decisamente - emerga dall'art. 414 c.p.c. (o dall'art.
46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o da altra dispo-
sizione) che in tema di controversie agrarie, sia onere
della parte attrice trascrivere, nel ricorso introdut-
tivo in primo grado, il contenuto della disdetta già
inviata nonché della richiesta di tentativo di conci-
liazione ex articolo 46 citato e del verbale di mancata
conciliazione innanzi all'IPA.

Specie tenuto presente che trattasi di atti il cui
contenuto è ben noto alla parte convenuta (che nella
specie, come evidenziato sopra, li ha totalmente tra-
scritti anche nel ricorso per cassazione, ancorché non
riportati nel ricorso introduttivo in primo grado di
parte DE LUCA DI LIZZANO).

5. 3. I rilievi svolti sopra si estendono, palese-
mente, anche alla circostanza - ampiamente sviluppata
in ricorso - relativa alla omessa - si assume - puntua-
le descrizione del fondo oggetto di controversia.

Il tutto a prescindere, comunque, dal considerare
che non è stato mai dedotto - né, tanto meno, dimostra-
to - da parte della società odierna ricorrente, che es-
sa detiene, a titolo di affitto, molteplici fondi di
proprietà della DE LUCA DI LIZZANO e che avendo questa
ultima richiesto la declaratoria di cessazione del rap-



porto esclusivamente riguardo a alcuni, era indispensabile una più puntuale individuazione di quelli di cui è stato richiesto il rilascio.

Pacifico, quindi, che la Cooperativa ora ricorrente detiene in affitto un unico fondo di cui la DE LUCA DI LIZZANO invoca la propria qualità di proprietaria - concedente, è - palesemente - irrilevante che nel ricorso introduttivo tale fondo sia stato genericamente indicato, non potendo sussistere incertezze di sorta nel fatto che la DE LUCA DI LIZZANO ha chiesto il rilascio proprio dell'unico suo fondo nel godimento della società ora ricorrente (e non di altri).

Quanto precede, del resto, è talmente incontroverso che la Cooperativa, nel costituirsi in giudizio, ha svolto puntuali difese - proponendo altresì domanda riconvenzionale per i miglioramenti - assolutamente incompatibili con l'assunto che a causa della estrema genericità del ricorso introduttivo di primo grado la stessa non era stata in grado di comprendere quale fosse il fondo cui il ricorso stesso faceva riferimento.

5. 4. Quanto all'ulteriore rilievo, ampiamente svolto sempre nel secondo motivo di ricorso, secondo cui la proprietà del fondo è condizione dell'azione, e che nella specie farebbe difetto la prova di tale qualità di proprietà in capo alla controricorrente, l'as-

luzi



sunt. è - al pari dei precedenti - per alcuni aspetti inammissibile, per altri manifestamente infondato.

5. 4. 1. Quanto al primo profilo (inammissibilità) si osserva che i giudici del merito hanno accertato che la DE LUCA DI LIZZANO è la proprietaria del fondo in discussione.

E' palese che si è a fronte a un accertamento di fatto in alcun modo sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione e non - certamente - come invoca la ricorrente, opponendo alla valutazione così come compiuta dai giudici di merito, un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.

5. 4. 2. La deduzione ora in esame - comunque - come anticipato è anche manifestamente infondata.

Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui - senza alcuna motivazione - totalmente prescindono le difese di parte ricorrente, i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando questa ultima abbia impostato le proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (Tra le tantissime, Cass. 27 giugno 2006, n. 14821; Cass. 28 ottobre 2004, n. 20916; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2699).



Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie
fin dal ricorso introduttivo in primo grado l'attrice
ha allegato, a fondamento delle svolte domande, la propria
qualità di proprietaria - concedente dei terreni
detenuti dalla Cooperativa la Proletaria.

Questa ultima in corso di giudizio ha sollecitato
la sospensione di questo essendo suo intendimento esercitare
il diritto di retratto [di cui all'art. 8, della
legge 26 maggio 1965, n. 590] per la vendita del terreno
in questione effettuata dalla proprietaria DE LUCA
DI LIZZANO a terzi (con contratto di compravendita 28
febbraio 2002).

E' evidente, pertanto, concludendo sul punto, che
costituisce fatto pacifico in causa, per la dimostrazione
del quale l'attrice non era onerata da alcuna
prova, il fatto che al momento in cui è stata instaurata,
in primo grado, la presente controversia la DE LUCA
DI LIZZANO era proprietaria - concedente dei terreni
per cui è causa.

5. 5. Inammissibile, infine, deve essere dichiarato
l'ultimo profilo del secondo motivo, con il quale si
denunzia che la sentenza di secondo grado tace pure
sull'eccezione di difetto di competenza della sezione
specializzata agraria.



Come riferito in parte espositiva, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso 21 luglio 1997.

Trova, per l'effetto, applicazione l'art. 38 c.p.c. nel testo come sostituito [con decorrenza dal 30 aprile 1995] dall'art. 4, legge 26 novembre 1990, n. 353.

Giusta il comma 1, di tale disposizione «l' incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione [in primo grado]».

E' evidente, pertanto, che parte ricorrente, al fine di veder accolto, sotto il profilo in questione, il motivo di ricorso in esame non poteva limitarsi - peraltro del tutto genericamente e senza trascrivere i termini con cui l'eccezione stessa era stata formulata - a invocare di avere sollevato l'eccezione di incompetenza per materia della sezione agraria nel corso del giudizio di appello, ma doveva dedurre, e dimostrare, di avere sollevato la relativa questione già in primo grado «non oltre la prima udienza di trattazione».

In difetto il motivo è manifestamente infondato atteso che anche nella eventualità l'eccezione sia stata introdotta in causa [per la prima volta] nel corso del giudizio di appello, correttamente il giudice di secon-



grado, stante la inammissibilità della deduzione,
la ha neppure presa in esame.

6. Risultato infondato in ogni sua parte, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della contro-ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00, oltre € 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 13 febbraio 2008.

il consigliere relatore est.

il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 MAR. 2008

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

Una data...14.03.2008 deposito in Cancelleria . Ma con un grande significato che alimenta il ricordo non a caso del nefasto 14.03.2005.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del
Sig. avv. Gregorio BARBA
nell'interesse di Luca Di LIZZANO Simisuello in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di ~~concorrenza~~, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 27 MAR. 2008



Antonella Fontana
IL CANCELLIERE C1
Antonella Fontana

E' conforme alla prima copia rilasciata.

Roma, li 27 MAR 2008



IL CANCELLIERE C1
Antonella Fontana

Meglio abbondare

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del
Sig. avv. GREGORIO BARBA
nell'interesse di De Luca Di Lizzano in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 27 MAR. 2008



IL CANCELLIERE C1
Antonella Fontana

Antonella Fontana



Tribunale di Lamezia Terme Ufficio Unico
RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta Avv. Barbara Gregorini e avv. Stella Finocchia
Io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto
all'Ufficio Unico suddetto, ho notificato

copia dell'atto che precede a Santa Cristina 2 Pule Tomà
in persona del legale rappresentante Epifanio Corallo
Via Santa Sofia - Nocera Terinese
mediante consegna a mani.

Mediante spedizione di copia in plico a.r. PG276156802-4
spedito dall'Ufficio Postale di
Lamezia Terme (Cz) oggi 03 APR. 2008

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Domenico Catania

Cron. A _____
Cron. C _____
Notifica Euro _____
traff. Km. Euro _____
TOTALE Euro 13,-
10% Euro _____
Spese postali Euro 13,- P2
Tr. Cancell. Euro _____
TOTALE Euro 13,- P2

Tribunale di Lamezia Terme Ufficio Unico
RELATA DI NOTIFICAZIONE

28 MAR. 2008

A richiesta Avv. Barbara Gregorini e avv. Stella Finocchia
Io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto
all'Ufficio Unico suddetto, ho notificato

copia dell'atto che precede a Santa Cristina 2 Pule Tomà
Indirizzo Epifanio Corallo - benclito in Nocera
Via Pule Tomà 4284 presso Santa Cristina - Avv. Gregorini & Finocchia
mediante consegna a mani. avv. Francesco A. Caputo

Mediante spedizione di copia in plico a.r. 6803-5
spedito dall'Ufficio Postale di

Lamezia Terme (Cz) oggi 03 APR. 2008

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Domenico Catania

Oggi 03.04.08 è avvenuta la notifica con l'inoltro delle raccomandate